



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

REGOLAMENTO

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Aggiornato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 26/09/2014

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Piano di Sorrento.

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "aree destinate a mercati" quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 – Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato dal Sindaco. Il funzionario responsabile esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione o autorizzazione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei

- tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° – OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con DLgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal DLgs. 10/09/1993, n.360 e relativo regolamento di esecuzione, al DLgs. per il riordino della Finanza degli enti Locali n.504 del 30/12/1996, n.662 e all'art. 63 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) Sono considerate temporanee:
 - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
2. Entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, il Comune individuerà le aree destinate all'esercizio del commercio ambulante.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione o, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione, ed è rilasciata con la prescrizione di rispettare le norme sanitarie esistenti e le norme volte a garantire la pubblica e privata incolumità.

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione al Comando di Polizia Municipale.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta da un condomino o dall'amministratore ove esista.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente

disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al comando di Polizia Municipale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a darne comunicazione al funzionario responsabile a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 30 minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
7. Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta e rilasciata al proprietario di uno o più accessi ubicati nello stesso immobile.

Articolo 8 - Copie della determinazione di autorizzazione o concessione

Del provvedimento di autorizzazione o concessione, verranno compilate tre copie destinate rispettivamente:

- agli atti dell'ufficio competente;
- al richiedente;
- all'ufficio o al concessionario incaricato della riscossione del canone.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 3 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie autorizzazioni o pareri di altri organi o servizi comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni o pareri.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili ai beni comunali.
 - L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11 - Durata

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 4, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga in carta semplice almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza

maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, o a personale della ditta concessionaria l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, in mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
7. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per parziale pagamento del canone sino alla regolarizzazione del dovuto.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti o corrispettivi dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo, oltre al divieto per il futuro di occupare.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e dei portatori di handicap. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi o in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza

- rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, accertata da pubblico ufficiale, il Funzionario Responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
 4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
 5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 39, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
 6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
 7. In caso di gestione del servizio il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

- 1) L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
- 2) E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
- 3) Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.
- 4) Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.
3. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione medesima, sono indicate nell'allegato "B" del Regolamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio .
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "C"), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
5. In sede di prima applicazione e fino ad eventuali modifiche, le strade vengono classificate come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 07 luglio 1994.

Articolo 23 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata in misura pari all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con provvedimento di concessione.

Articolo 24 - Occupazione permanente. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti (da delineare a cura del concessionario in maniera evidente e sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale) il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione e così stabilita:
 - a) occupazione di suolo comunale: euro 41,358 al mq prima categoria e euro 31,756 in seconda;
 - b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;
2. Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%;
3. In caso di accessi carrabili con divieto di sosta si applica la tariffa di cui al comma 1, lettera a) ridotta del 10%;
4. In caso di accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione di carburanti, il canone è ridotto del 90 %;
5. Per le aree destinate a mercati, anche attrezzati, si applica la tariffa di cui al comma 1, lettera a) ridotta del 20 %.

Sono esentate le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune e le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Articolo 25 - Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.

2. Gli accessi carrabili devono essere indicati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune. Il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il canone per gli accessi pedonali è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità del marciapiede o del manufatto. Per i soli accessi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.
4. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente. Resta fermo l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per l'esposizione del segnale di passo carrabile.

Articolo 26 - Occupazioni temporanee - disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Le occupazioni superiori alle sei ore sono considerate giornaliere.
2. Il canone si applica in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - a) occupazione di suolo comunale: tariffa base euro 2,954 al mq. per giorno (euro 0,123 per ora) in prima categoria e euro 2,215 al mq. per giorno (euro 0,092 per ora) in seconda categoria;
 - b) occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg. (anche non continuativi) la tariffa base è ridotta del 50%;
 - c) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa base di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;

In relazione ai coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 63 del DLgs. 446 del 15.12.1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni in relazione alle modalità dell'occupazione la tariffa base di cui alla lettera (a) va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 0,5 per le occupazioni realizzate da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, venditori ambulanti, e pubblici esercizi;
- 0,5 per attività edilizia;
- 0,2 per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- 1 per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese (anche non continuative) o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% previo versamento anticipato del canone dovuto.

In occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti, la tariffa base è aumentata del 50%.

Articolo 27 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono soggette a canone in base ai criteri stabiliti dall'art. 28.
2. Il Comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 28 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 63, punto 2, lettera f) del D.Lgs.vo n. 446/98 sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla sottoelencata classe del Comune:
 - a) Comune di Piano di Sorrento, inferiore a 20.000 abitanti: euro 1,067 per utente.
2. In ogni caso l'ammontare dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad euro 258,23 all'anno.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie il canone annuale è di euro 73,853 per km. lineare o frazione, fino ad un massimo di 5 km. lineari. Per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di euro 17,456.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'art. 28, è determinato e applicato in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure di tariffa: per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo comunale fino a 1 km. lineare di durata non superiore a 30 gg. la tassa complessiva è di euro 26,184. Il canone è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al km. lineare. Per le occupazioni di durata superiori a 30 gg. il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 gg.: 30%;
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.: 50%;
 - c) occupazione di durata maggiore: 100%.

Articolo 29 - Distributori di carburante e di tabacchi o altro. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone di euro 73,853 per la prima categoria e di euro 44,312 per la seconda categoria;
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra di loro, il canone nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 23 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale di euro 19,202 in prima categoria e euro 14,771 in seconda.

Articolo 30 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "B", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa di cui all'articolo 26.

Articolo 31 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dalle Istituzioni Pubbliche;
 - b) le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, patrocinate o meno dal Comune e di durata non superiore a cinque giorni;
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale o patrocinate dal Comune;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, di durata non superiore a cinque giorni;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi;
 - o) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
 - p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - q) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani;

- s) le occupazioni permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'articolo 21, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- u) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- v) Le occupazioni effettuate dai concessionari nel mercato ortofrutticolo.

Per le manifestazioni di particolare rilevanza, la Giunta può autorizzare un periodo di esenzione superiore.

Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 33 - Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 34 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione. Il versamento deve essere eseguito prima del rilascio della Concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade il giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Le variazioni in aumento nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 35 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'articolo 36 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 36 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI PIANO DI SORRENTO VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP". E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (Bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel

territorio del Comune.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 500,00.
3. Ai fini del pagamento del canone, vige il principio dell'autoliquidazione a carico del titolare della concessione. Il Comune o il concessionario può provvedere ad inviare preavvisi prestampati ai fini del pagamento annuale del canone. Il mancato invio di tali preavvisi non esonera il concessionario dal pagamento e non rappresenta circostanza attenuante od esimente per la mancata applicazione delle sanzioni e degli obblighi scaturenti dal presente Regolamento.

Articolo 37 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639 (oppure: mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 , n. 43).
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario del Servizio COSAP.

Articolo 38 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano, le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 39 - Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 100% del canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro un anno si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al precedente comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20, comma 4 e 5 del decreto legislativo n.285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire dal termine entro il quale doveva

essere effettuato il versamento, ovvero dal giorno dell'accertamento dell'occupazione abusiva, ovvero per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

5. La sanzione irrogata, ad eccezione di quella per tardivo versamento, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n.689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario del servizio.

Articolo 40 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto è dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 42 - Disposizioni transitorie

1. La Giunta Comunale potrà far spiegare gli effetti del contratto in corso con la società di gestione del servizio per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino alla naturale sua scadenza anche per la gestione del canone di concessione di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali.
3. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

1. Occupazioni Permanenti:

- passi carrabili;
- tende parasole fisse o retrattili;
- chioschi;
- colonnine scansaruote;
- fioriere;
- vetrine sporgenti su suolo;
- vetrine sporgenti sospese dal suolo;
- scalini e scalinate;
- botole e feritoie;
- insegne;
- impianti pubblicitari con palo;
- occupazioni con autovetture ad uso privato;
- occupazione varie suolo;
- pensiline;
- occupazione dello spazio sopra e sottosuolo;
- condutture servizi pubblici;
- distributori di carburanti e chioschi;
- serbatoi di carburante (unico connesso e interconnessi);
- distributori di tabacchi o altri;
- griglie;
- aree mercatali coperte o con strutture;
- box mercati.

2. Occupazioni temporanee:

- banchi di vendita e simili nelle aree mercatali ed in altri luoghi pubblici;
- esposizioni merci all'esterno di negozi;
- ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione dei lavori edili e simili;
- cantieri;
- scavi e rinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi);
- spettacoli viaggianti e circensi;
- deposito temporaneo di qualsiasi genere su spazi pubblici;
- fioriere e simili;
- sedie, tavolini ed ombrelloni;
- mezzi pubblicitari;
- tende parasole sporgenti da bancarelle e simili.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

ALLEGATO "B"

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA
SUOLO (MQ)	41,358	31,756
SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (MQ)	13,786	10,585
PASSI CARRABILI (ML)	20,679	15,878
PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA (ML)	37,222	28,581
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ML)	4,136	3,176
IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (n. utenze)	1,067	1,067
SEGGIOVIE E FUNIVIE (KM)	73,853	73,853
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (n. 1 serbatoio max 3.000 litri)	73,853	44,312
APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA (di tabacchi o altro) (MQ)	19,202	14,771
AREE DESTINATE A MERCATO (MQ)	33,087	25,405

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA GIORNALIERA		TARIFFA ORARIA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA	I CATEGORIA	II CATEGORIA
TARIFFA BASE: OCCUPAZIONE SUOLO	2,954	2,215	0,123	0,092
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	0,985	0,738	0,041	0,031
OCCUPAZIONE DI SUOLO DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI	1,477	1,108	0,062	0,046
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO \geq 15 GG.	0,492	0,369	0,021	0,015
PRODUTTORI AGRICOLI, AMBULANTI E PUBBLICI ESERCIZI	1,477	1,108	0,062	0,046
PRODUTTORI AGRICOLI, AMBULANTI E PUBBLICI ESERCIZI OCCUPAZIONI \geq 15 GG.	0,738	0,554	0,031	0,023
PRODUTTORI AGRICOLI, AMBULANTI E PUBBLICI ESERCIZI OCCUPAZIONI \geq 1 MESE CON VERSAMENTO ANTICIPATO	0,369	0,277	0,015	0,012
ESERCIZI COMMERCIALI OCCUPAZIONI \geq 15 GG.	1,477	1,108	0,062	0,046
ESERCIZI COMMERCIALI OCCUPAZIONI \geq 1 MESE CON VERSAMENTO ANTICIPATO	0,738	0,554	0,031	0,023
CANTIERI EDILI	1,477	1,108	0,062	0,046
CANTIERI EDILI OCCUPAZIONI \geq 15 GG.	0,738	0,554	0,031	0,023
CANTIERI EDILI OCCUPAZIONI \geq 1 MESE CON VERSAMENTO ANTICIPATO	0,369	0,277	0,015	0,012
SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,591	0,443	0,025	0,018
SPETTACOLI VIAGGIANTI OCCUPAZIONI \geq 15 GG.	0,295	0,222	0,012	0,009
SPETTACOLI VIAGGIANTI OCCUPAZIONI \geq 1 MESE CON VERSAMENTO ANTICIPATO	0,148	0,111	0,006	0,005
FIERE E FESTGGIAMENTI	4,430	3,323	0,185	0,138

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO.
 STRADE E PIAZZE DI 1° E 2° CATEGORIA.
 (D.C. n. 37 del 7.07.1994)

Strade di 1° Categoria:

CORSO ITALIA	VIA DEI PINI
I TRAV. S. MICHELE	VIA DEI TIGLI
II TRAV. S. MICHELE	VIA DELLE ROSE
III TRAV. S. MICHELE	VIA MARINA DI CASSANO
PIAZZA COTA	VIA MERCATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA	VIA RIPA DI CASSANO (tratto compreso tra Via delle Rose e Via F. Ciampa)
PIAZZA DELLE ROSE	VIA S. MICHELE (tratto compreso tra Piazza delle Rose e via Stazione)
VIA BAGNULO (tratto compreso tra Corso Italia e linea ferroviaria)	VIA S. MARGHERITA (tratto compreso tra Piazza Cota e Via Stazione)
VIA CASA LAURO	VIA STAZIONE
VIA CASA ROSA	

Strade di 2° Categoria:

I TRAV. LEGITTIMO	VIA LAMMA
I TRAV. S.ANDREA	VIA LAVINOLA
II TRAV. BAGNULO	VIA LEGITTIMO
II TRAV. LEGITTIMO	VIA LEPANTINE
II TRAV. S. ANDREA	VIA MADONNA DI ROSELLE
III TRAV. BAGNULO	VIA MARIANO MARESCA
III TRAV. LEGITTIMO	VIA META AMALFI
TRAV. BRECCIONI	VIA MORTORA
TRAV. GOTTOLA	VIA MORTORA S.LIBORIO
TRAV. PETRULO	VIA MOSTRANO
TRAV. PONTECORVO	VIA NASTRO AZZURRO
TRAV. S. AGOSTINO	VIA PETRULO
VIA ARTEMANO	VIA PIANA
VIA BAGNULO (tratto compreso tra la linea ferroviaria e Via Madonna di Roselle)	VIA POMICINO
VIA BOSCO	VIA PONTE DI MORTORA
VIA BOTTEGHELLE	VIA PONTE ORAZIO
VIA BRECCIONI	VIA PONTECORVO
VIA CAPOSCANNATO	VIA RIPA DI CASSANO (tratto compreso tra Via delle Rose e Vallone S.Giuseppe)
VIA CARLO AMALFI	VIA RIVITIELLO
VIA CASANOCILLO	VIA RIVOLO S. LIBORIO
VIA CASSANO	VIA S. GIOVANNI
VIA CAVONE	VIA S. LIBORIO
VIA CAVONIELLO	VIA S. MASSIMO
VIA CAVOTTOLE	VIA S. MICHELE (tratto compreso tra Via Stazione e Via Carlo Amalfi)
VIA CERMENNA	VIA S. PIETRO
VIA CESINA	VIA S. VITO
VIA COLLI FI FONTANELLE	VIA SANT'AGOSTINO
VIA CORBO	VIA SANT'ANDREA
VIA CRETA	VIA S. MARGHERITA (tratto compreso tra Via Stazione e Largo dell'Annunziata)
VIA DEI PLATANI	VIA S. TERESA
VIA DELL'ANNUNZIATA	VIA SAVINO
VIA DELLE ACACIE	VIA SCARICATOIO
VIA FORMIELLO	VIA SELVA
VIA FRANCESCO CIAMPA	VIA SPINOSA
VIA GALATEA	VIA TRINITA'
VIA GENNARO MARESCA	VICO MORTORA
VIA GOTTOLA	

